



IL TITOLARE EFFETTIVO:

- L'INDIVIDUAZIONE
- LA CASISTICA
- IL REGISTRO

a cura di Annalisa De Vivo – Dottore
commercialista, consulente AML/231



CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza:

il rapporto continuativo è instaurato

la prestazione professionale è resa

l'operazione eseguita

COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA



Identificare il titolare effettivo e verificare la sua identità (non è richiesta l'acquisizione e la conservazione del documento di identità)



Conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo

COME SI INDIVIDUA IL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 20 D.LGS. 231/2007)



1. CRITERIO QUANTITATIVO

- Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo

I CRITERI (ART. 20 DLGS. 231/2007)



Se il cliente è una società di capitali si fa riferimento alla titolarità:

- di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica
(CONTROLLO DIRETTO)
- di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (CONTROLLO INDIRETTO)

I CRITERI (ART. 20 DLGS. 231/2007)

2. CRITERIO DEL CONTROLLO

Se l'esame dell'assetto proprietario non consente di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

del controllo della **maggioranza** dei voti esercitabili in assemblea ordinaria

del controllo di voti **sufficienti** per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria

dell'esistenza di particolari **vincoli** contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante


I CRITERI (ART. 20 DLGS. 231/2007)

3. CRITERIO RESIDUALE



Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica

I CRITERI (ART. 20 DLGS. 231/2007)



IL TITOLARE EFFETTIVO NEI TRUST

I **fiduciari di trust espressi**, disciplinati dalla legge 16 ottobre 1989 n. 364, ottengono e detengono informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, relativamente all'identità:

del fondatore

del fiduciario o fiduciari (trustee)

del guardiano (se nominato)

ovvero di ogni alta persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classi di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, o indiretta o attraverso altri mezzi

I fiduciari conservano tali informazioni per un periodo di almeno **5 anni**, dalla cessazione del loro stato di **fiduciari**, e rendono tali dati prontamente **accessibili alle autorità di controllo**

IL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE E NEGLI ALTRI ENTI

DELIBERA BANCA D'ITALIA N. 28 DEL 2/2018

- Criteri specifici sono forniti per l'individuazione del titolare effettivo solo per le società di capitali (art. 20, commi 2, 3 e 4), per le “persone giuridiche private” (art. 20, co. 5) e per i trust (art. 22, co. 5)


Gli intermediari utilizzeranno questi criteri, coerentemente con la natura del soggetto da verificare, anche ai fini dell'individuazione del titolare effettivo delle **società di persone** nonché di altre tipologie di clienti diversi da persone fisiche, anche se privi di personalità giuridica (ad es. le **associazioni non riconosciute**)



LA CASISTICA RICORRENTE



Le linee Guida del CNDCEC contengono alcune casistiche, elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all'individuazione del titolare effettivo, con la precisazione che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso.



SOCIETÀ DI CAPITALI – VOTO PLURIMO

Una spa ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%. **Il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo** (triplo, ex art. 2351, co.4, c.c.) per le votazioni in tema di nomina amministratori ed organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%), con voto ordinario

I titolari effettivi della società possono essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance (i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci)

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria

SOCIETÀ DI CAPITALI – PATTO DI SINDACATO

Si suppone che in una srl con 30 soci, **nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni**

È il caso, ad esempio, del socio «A» al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%

Si ipotizzi un **patto di sindacato** in cui i soci paciscenti si impegnino a votare **conformemente ad «A»**

In questo caso **il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci (B 4%, C, 4%, D 3%, E 3%)** che nel complesso abbiano sottoscritto il 30% del capitale

Esso risulterà, quindi, il titolare effettivo della società

SRL PMI – QUOTE CON DIRITTI DIVERSI


Una srl Pmi ha 5 soci persone fisiche che si sono suddivise come segue il capitale sociale:

- il 30% di quote senza diritto di voto acquisite da un socio **A**
- il 20% di quote con voto ordinario, ma prive di diritto di opzione in caso di aumento di capitale, acquisite dal socio B
- il 30% delle quote con voto ordinario (**C**)
- il 10% con voto doppio nelle delibere in assemblea straordinaria, limitate a fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione, al socio D
- il 10% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie al socio **E**

In questo caso **saranno titolari effettivi della società** il socio A e il socio C per la detenzione di oltre il 25% della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori

SOCIETÀ CON 4 O 5 SOCI SENZA % RILEVANTE

Supponiamo che **una srl sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili**. Si tratta di ipotesi in cui **nessun socio ha oltre il 25% delle azioni (o quote), o degli utili, e non sussistono patti parasociali di voto**.



In questi casi **titolari effettivi della società, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 231/2007, risulteranno i soggetti membri del cda dotati di legale rappresentanza**

SOCIETÀ COOPERATIVE

In una **cooperativa con 100 soci** in cui **ciascuno detiene l'1%** del capitale senza che nessuno posseda una percentuale dello stesso superiore al 25%

Nella società è stato **nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente**

In questi casi **tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente**

SOCIETÀ DI PERSONE

Una società di persone ha la seguente compagine societaria:

Socio A 50% delle quote e 50% degli utili

Socio B 25% delle quote e 20% degli utili

Socio C 25% della quota e 30% degli utili

In questo caso risulteranno titolari effettivi i **soci A e C**

CATENE DI CONTROLLO

La modalità di individuazione del titolare effettivo nelle catene di controllo è oggetto di **numerosi dubbi interpretativi**

Fino al 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del DLgs. 90/2017) le autorità di vigilanza avevano indicato, quale metodo preferibile, quello in virtù del quale la ricerca del titolare effettivo deve riguardare **tutti quei soggetti che, a qualsiasi livello di proprietà, detengono una partecipazione superiore al 25%**

Tuttavia la formulazione dell'art. 20 del DLgs. 231/2007 in vigore dal 4 luglio 2017 sembra giustificare, quale modalità esecutiva dell'obbligo, anche **l'identificazione delle sole persone fisiche che possiedono una percentuale superiore al 25% del capitale sociale della società cliente**

Le indicazioni fornite nelle linee guida sono ispirate al **criterio «prudenziale»** (applicazione del criterio della percentuale superiore al 25% a tutti i livelli di proprietà)

CATENA DI CONTROLLO – CASO I

Una srl Alfa ha quali soci A e B, persone fisiche detentrici ciascuna del 20% per cento delle quote, e una **Spa Beta** che **detiene il 60% cento delle quote**.

La spa Beta è partecipata da quattro soci di cui tre persone fisiche e una srl unipersonale.

Il socio C detiene il 10% e gli altri tre D , E, F il 30% delle azioni ciascuno.

I soci **D, E, F** risultano i titolari effettivi perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa srl

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



I titolari effettivi di Alfa risultano essere:
- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"


CATENA DI CONTROLLO – CASO II

Una srl Beta ha tre soci: A, persona fisica con partecipazione al 5%; B, persona giuridica con partecipazione al 25%; C, persona giuridica con partecipazione al 70%.

In tal caso è il socio C ad avere la quota superiore al 25%, per cui occorre analizzarne la compagine societaria. Nel caso si ipotizza che essa sia così suddivisa: tre persone fisiche, con X al 10%, Y al 39% e Z al 51%.

Ne consegue che i titolari effettivi della srl Beta sono **la persona fisica Y e la persona fisica Z, le quali detengono (indirettamente) oltre il 25% della società Alfa**

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO




CATENA DI CONTROLLO – CASO III

La società Alfa è controllata all'80% da una srl con 6 soci, di cui 4 srl al 20% (X, E, F, G) e due persone fisiche al 10% (Y e Z).

In questo caso nessun socio (salvo particolari patti parasociali di voto) controllerebbe, neppure indirettamente, la società Alfa e quindi saranno da considerarsi titolari effettivi gli amministratori con rappresentanza

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



Titolari effettivi risultano:
I MEMBRI DEL CDA DELLA SOCIETA' "ALFA" dotati di rappresentanza

TRUST CON FONDATORE DECEDUTO

Un trust, costituito da un fondatore (disponente) ad oggi defunto, è gestito da un trustee X (fiduciario), nella forma di srl, con 10 soci paritetici, amministrata attraverso un socio amministratore unico. È stato nominato il guardiano persona fisica Y

Oggetto del Trust sono le quote di una srl. Beneficiari del trust (realizzato con finalità donatorie), sono il coniuge del disponente e i suoi 4 figli in quote uguali

In questo caso sono titolari effettivi del Trust l'amministratore della srl fiduciaria, il guardiano e tutti i beneficiari persone fisiche

CONTROLLO CONGIUNTO PERSONE FISICHE E USUFRUTTUARI

Nei casi in cui sulle azioni/quote fosse costituito pegno o usufrutto, troverebbe applicazione l'art. 2352 c.c. (richiamato per le srl dall'art. 2471-bis c.c.): «**Il diritto di voto, spetta** salvo convenzione contraria al creditore pignoratizio o **all'usufruttuario**»

Es. In una srl con tre soci A) 25%, B 25%, C 50%, C concede a D il diritto di usufrutto sul 60% della propria quota (usufrutto parziale) con corrispondente diritto di voto generale

In questo caso, **in relazione alla dissociazione fra nuda proprietà e usufrutto**, per il disposto normativo dell'art. 20, co. 3, DLgs. 231/2007, **sono titolari effettivi:**


l'usufruttuario a cui è consentito poter gestire in assemblea il 30% dei voti

il nudo proprietario che resta il destinatario del valore patrimoniale delle azioni

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO PRIVATA (ART. 17 DLGS. 175/2016)

In una società a partecipazione mista X, le quote sono così suddivise:

- 40% comune di Pescara
- 60% società Z costituita da due soci A e B, persone fisiche, che la controllano con quote paritetiche



Titolari effettivi della società X risulteranno il sindaco del comune di Pescara e i due soci paritetici A e B della società Z

SOCIETÀ PARTECIPATA ATTRAVERSO FIDUCIARIA

La Zeta srl (italiana) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica



Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società



La fiduciaria è tenuta a rivelare all'organo amministrativo della società fiduciariamente partecipata (Zeta srl) i dati che consentano allo stesso di conoscere **il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo**

PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA

In caso di operazioni di vendita nell'ambito delle esecuzioni immobiliari (art. 591-*bisc*.p.c) si discute se il titolare effettivo debba essere individuato:

In tale ambito il professionista delegato alla vendita, che si occupa di eseguire solo gli aspetti operativi, rappresenta l'**esecutore** dell'operazione

nel debitore esecutato (vd. comunicazione trib. Bergamo 17.11.2020 in cui si afferma che nelle procedure esecutive il titolare effettivo deve individuarsi nel debitore esecutato)

nel giudice delegato (e per esso il **Presidente del Tribunale**) considerato che questi è la persona fisica dotata dei poteri di direzione e rappresentanza della procedura

Vd. comunicazione congiunta del 09.07.2020 con cui CNF, CNN e CNDCEC hanno chiesto a Banca d'Italia, ABI e agli istituti bancari che nelle procedure esecutive immobiliari **cessi la prassi di indicare il professionista delegato quale titolare effettivo dell'operazione**

CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI

Nei consorzi di cui all'art. 2602 c.c. con 4 o più consorziati, nei quali nessun socio detiene oltre il 25% della quota, il titolare effettivo dovrebbe poter essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale e dotati dei poteri di amministrazione o direzione



Nei consorzi con solo 2 o 3 consorziati risulteranno titolari effettivi i soggetti a loro volta titolari effettivi delle imprese consorziate.



I consorzi non sono dotati di personalità giuridica e quindi non è richiesta alcuna comunicazione al Registro dei titolari effettivi

Nelle società consortili si seguiranno le regole proprie del modello societario cui il consorzio fa riferimento



Hanno personalità giuridica e quindi è richiesta l'iscrizione al registro dei titolari effettivi

L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Titolare Effettivo: comunicazione al Registro delle Imprese
Data: 2022-10-26 10:49
Mittente: "Per conto di: registroimprese@cert.camcom.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Destinatario: [redacted].it@lamiappec.it
Rispondi a: registroimprese@cert.camcom.it

Spett. [redacted] S.R.L.,

A breve le società di capitali saranno chiamate a comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese come previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio.

Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa, ovvero ne risulta beneficiaria.

I soggetti che devono comunicare il **Titolare Effettivo** al Registro Imprese sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali;
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

La Camera di Commercio ha predisposto gli strumenti necessari per questo prossimo adempimento:

- Il portale web titolareeffettivo.registroimprese.it è il punto d'accesso per informazioni e riferimenti normativi. Tramite il portale è possibile richiedere assistenza e ottenere tutto il supporto necessario.
Dal portale è accessibile il servizio per la compilazione e l'invio telematico della pratica di comunicazione del Titolare Effettivo. Questa pratica non consente alcuna forma di delega, pertanto è richiesta la firma digitale dell'amministratore della società;
- Il dispositivo di firma digitale può essere richiesto alla Camera di Commercio: online su id.infocamere.it, o rivolgendosi agli sportelli camerali; oppure è possibile scegliere fra le altre soluzioni di mercato.

La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e le ricordiamo che la Camera di commercio è a disposizione per ulteriori informazioni.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FERRARA

IL D.M. 55/2022 E I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Art. 21 DLgs. 231/2007

25 maggio 2022	Publicazione in GU decreto MEF-MISE titolari effettivi (TE) entrato in vigore il 9 giugno 2022	SI
Entro 30 giorni dal 9 giugno 2022	Disciplinare tecnico per garantire la protezione dei dati personali sottoposto alla preventiva verifica del Garante Privacy	NO
Entro 60 giorni dal 9 giugno 2022	Decreto dirigenziale Mise che individua le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione («Comunica»)	NO
Entro 60 giorni dal 9 giugno 2022	Decreto MISE/MEF per l'individuazione dei diritti di segreteria	NO
Entro 60 giorni dal 9 giugno 2022	Decreto MISE che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (da cui decorrono 60 giorni per la comunicazione dei dati e delle informazioni)	NO

I SOGGETTI INTERESSATI

Imprese dotate di personalità giuridica:

- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- Società cooperative

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust* stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana

Persone giuridiche private:

- Associazioni
- Fondazioni
- Altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e presso le regioni e le province autonome, ai sensi del DPR n. 361/2000

COME È COSTITUITO IL REGISTRO

Sezione AUTONOMA: l'apposita sezione del registro delle imprese, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private e il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e al pubblico, nei termini e alle condizioni di cui all'art. 21, co.2, DLgs. 231/2007

Sezione SPECIALE: l'apposita sezione speciale del registro delle imprese, recante le informazioni sulla **titolarità effettiva dei *trust* produttivi di effetti giuridici** rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana e il cui accesso è consentito alle autorità, ai soggetti obbligati e ai soggetti privati per i quali la titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art. 21, co. 4, lett e-bis), DLgs. 231/2007)

GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST

L'art. 31 della V direttiva prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione Europea i trust o istituti giuridici affini presenti nel proprio ordinamento; tali dati devono essere riuniti in un elenco dei trust e istituti giuridici affini, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L'ultimo elenco pubblicato è il 2020/C 136/05, da cui risulta che **l'Italia ha notificato i seguenti** due "istituti giuridici affini al trust":

- **mandato fiduciario**
- **vincolo di destinazione**

GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST

SOCIETÀ FIDUCIARIE



- ✓ Si tratta delle fiduciarie di cui alla legge 1966/1939. Occorre iscrivere (in qualità di fiduciari), nella sezione speciale, i mandati fiduciari ricevuti e i dati rilevanti agli stessi connessi (costituente, fiduciario, beneficiario, ecc.)

VINCOLI DI
DESTINAZIONE

- ✓ Si tratta dell'istituto previsto dall'art. 2645-ter c.c. per la destinazione di beni immobili o mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a Pubbliche Amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche

LA PRIMA COMUNICAZIONE

I soggetti obbligati alla comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi devono munirsi di **firma digitale** e presentare un'autodichiarazione

IMPRESE ED ENTI GIÀ ESISTENTI

60 giorni dal momento in cui il Registro dei titolari effettivi sarà operativo

NUOVE COSTITUZIONI DI ENTI O IMPRESE SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

30 giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese

LA PRIMA COMUNICAZIONE

La comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione da parte dell'amministratore o del fiduciario, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000

Non è consentito il conferimento dell'incarico ad altri

Non è possibile, quindi, conferire l'incarico dell'adempimento a un professionista, il quale potrà assumere solo il ruolo di **intermediario** per la **trasmissione telematica** delle pratiche

LA PRIMA COMUNICAZIONE

**Chi firma
digitalmente la
comunicazione?**

Per le società di capitali:
gli amministratori

Per le persone giuridiche private:
il fondatore, i legali rappresentanti e gli
amministratori

Per i trust/istituti giuridici affini:
i fiduciari

LA PRIMA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, per l'iscrizione e la conservazione nell'apposita sezione:



autonoma per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private



speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e per gli "istituti giuridici affini"

COME COMUNICARE

Le pratiche devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica tramite l'ambiente di compilazione **DIRE** (o software di terze parti) esclusivamente con nuovo **modello** base **TE**

Tale modello può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali al RI o essere destinato ad altri enti

Nella pratica vanno indicate l'informazione su eventuali controinteressati alla consultazione/accesso

Il titolare effettivo non deve essere comunicato con un modello diverso dal nuovo modello TE

La pratica non deve essere presentata in data precedente alla data stabilita dall'apposito Decreto del MISE

COSA COMUNICARE

I dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo

Per le imprese dotate di personalità giuridica:

- l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo
- ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo

Per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

- la denominazione dell'ente
- la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente
- l'indirizzo di posta elettronica certificata

COSA COMUNICARE


Relativamente ai *trust* e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

- la denominazione del *trust* o dell'istituto giuridico affine;
- la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del *trust* o dell'istituto giuridico;

L'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato

La dichiarazione, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese

I RIFERIMENTI UFFICIALI



Chi è il Titolare Effettivo


Secondo la normativa anticiriclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

I soggetti che devono comunicare il **Titolare Effettivo** al Registro Imprese sono:

- **le imprese dotate di personalità giuridica** quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
- **le persone giuridiche private**, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- **i trust e gli istituti giuridici affini ai trust**

Il recente decreto interministeriale **11 marzo 2022, n. 55** dà disposizioni in materia di **comunicazione**, accesso e **consultazione** dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva.


LA PRIMA COMUNICAZIONE




Titolare Effettivo: aiuto ed assistenza

Leggi le **FAQ** qui di seguito per avere tutte le informazioni sulla comunicazione del **Titolare Effettivo**, le modalità di accesso e gli strumenti che servono.

Chi è il Titolare Effettivo?	∨
Come individuare il soggetto che può firmare la pratica per un'impresa?	∨
Quali strumenti occorrono per comunicare i dati del Titolare Effettivo?	∨
Quali sono le imprese tenute a dichiarare il Titolare Effettivo?	∨
Chi può inviare la comunicazione relativa alla titolarità effettiva?	∧
La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.	



COME COMUNICARE



0801609IUS14 - Università Titolare effettivo | Registro Imprese

titolareeffettivo.registroimprese.it/home#comunicare

COMUNICAZIONE CONSULTAZIONE ACCREDITAMENTO STRUMENTI ASSISTENZA

Come comunicare il Titolare Effettivo: la pratica

A breve potrai **comunicare** il Titolare Effettivo al Registro Imprese. Per presentare la pratica:

- 1 accedi a [DIRE](#), lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure utilizza [un'altra soluzione di mercato](#)
- 2 scegli la pratica del Titolare Effettivo
- 3 indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e dichiara i dati del suo Titolare Effettivo
- 4 firma con Firma Digitale

Ti serve la Firma Digitale?

Puoi firmare la pratica se sei un amministratore dell'impresa o, in caso di PGP, il fondatore o un soggetto con la rappresentanza e l'amministrazione o, in caso di Trust, il fiduciario.

[ID InfoCamere](#) è la Firma Digitale garantita dalla tua Camera di Commercio. Oppure consulta [le alternative di mercato](#).

[ID InfoCamere](#)

[Gli strumenti per inviare la pratica >](#)

TITOLARE effettivo ✓

Come comunicare il Titolare Effettivo?

Alcune informazioni per orientarti.
Per saperne di più:
titolareeffettivo.registroimprese.it

COME COMUNICARE

Cosa serve per comunicare il Titolare Effettivo

Hai bisogno di questi strumenti per compilare e comunicare la pratica del Titolare Effettivo.



1. Un account Telemaco

Il servizio Telemaco consente sia la consultazione delle informazioni ufficiali delle imprese italiane sia l'invio e il monitoraggio delle pratiche Registro Imprese.

Se ancora non hai l'accesso, registrati gratuitamente su www.registroimprese.it o rivolgiti ad un intermediario autorizzato.



2. La Tua Firma Digitale

È lo strumento informatico, collegato alla tua identità digitale, indispensabile per firmare la pratica con pieno valore legale. Può essere rilasciata solo da prestatori di servizi fiduciari qualificati da AgID (Qualified Trust Service Provider - QTSP).

Scegli ID InfoCamere, la Firma Digitale del QTSP ufficiale delle Camere di Commercio d'Italia.

Scopri di più:

id.infocamere.it

Oppure, rivolgiti ad altri QTSP presenti sul mercato.



3. Un software di compilazione ed invio delle pratiche

DIRE è il servizio web delle Camere di Commercio Italiane per compilare ed inviare Depositi e Istanze al Registro delle Imprese. Con il tuo Account Telemaco puoi accedere a DIRE anche per compilare ed inviare la pratica del Titolare Effettivo.

Scopri di più:

dire.registroimprese.it

Oppure, scegli [altre soluzioni di mercato](#).



4. Una PEC

Durante la compilazione della pratica ti sarà chiesto di indicare l'indirizzo PEC sul quale desideri ricevere tutte le comunicazioni ufficiali ad essa collegate.

L'AMBIENTE DI COMUNICAZIONE «DIRE»

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

The screenshot shows the 'DIRE' web application interface. At the top left, the logo 'DIRE' is displayed next to the text 'Depositi e Istanze Registro imprese'. A navigation sidebar on the left contains icons for Home, Nuova Pratica, Lista Pratiche, Impostazioni, and Visure e bilanci. The main content area is titled 'Crea nuova pratica' and features a four-step progress bar: 1 IMPOSTA, 2 COMPILA, 3 COMPLETA E ALLEGA, and 4 FIRMA E INVIA. Below this, a 'Scegli Categoria Pratica' section displays a 'SUGGERIMENTO:' message with a link to 'Maggiori informazioni'. A blue hand-drawn box highlights this message. Below the message are six category options, each with an icon and a radio button: 'Iscrizione', 'Variazione', 'Bilancio', 'Trasferimento d'azienda', 'Titolare effettivo' (which is selected), and 'Cancellazione'.

DESTINAZIONE E TIPO PRATICA

Scegli Destinazione Pratica

Provincia sede legale

ROMA

Per i soggetti iscritti al RI la destinazione della pratica sarà automaticamente la sede.

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

Scegli Tipo Pratica

 È un rinvio? Sì No

Modalità compilazione

Ad adempimenti

Comunicazione titolare effettivo

La compilazione sarà solo nella modalità guidata ad adempimento

DESTINAZIONE E TIPO PRATICA

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

Scegli Destinazione Pratica



SUGGERIMENTO:

Se il tuo trust è costituito all'estero devi inviare la pratica necessariamente alla Camera di Commercio di Roma.

Provincia sede legale



Nessuna opzione



Per i soggetti non iscritti al RI (es. Trust) è necessario indicare la destinazione della pratica

In caso di trust costituito all'estero la camera destinataria è quella di Roma

LA COMUNICAZIONE PER LE SPA

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

The screenshot displays a web interface with two main sections. The top section, titled 'TITOLARI EFFETTIVI', features a table with columns for 'Nome', 'Cognome', 'Codice fiscale', and 'Azioni'. The table is currently empty, showing 'Nessun risultato'. A blue 'Nuovo' button is located at the bottom right of this section. A callout box points to this button with the text 'Sezione per l'inserimento dei titolari effettivi'. The bottom section, titled 'AUTOCERTIFICAZIONE', contains a warning icon and the text 'SUGGERIMENTO: Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva con la quale attesti la veridicità dei dati.' Below this, there is a checkbox and the text: '*Dichiarazione veridicità' dati' followed by 'IL SOTTOSCRITTORE DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO'. A callout box points to this section with the text 'Autodichiarazione'.

LA COMUNICAZIONE PER LE SRL

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

TITOLARI EFFETTIVI

SUGGERIMENTO:
E' possibile verificare i requisiti previsti dalla norma per il Titolare Effettivo, consultando il sito titolareeffettivo.registroimprese.it
Per verificare la sussistenza del requisito 'possesso di quota di capitale superiore al 25%', le imprese possono consultare il proprio elenco soci, tramite il servizio [Telemaco](#) o il [Cassetto digitale dell'imprenditore](#)

Nome	Cognome	Codice fiscale	Azioni
Nessun risultato			

[Nuovo](#)

AUTOCERTIFICAZIONE

SUGGERIMENTO:
Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva con la quale attesti la veridicit  dei dati.

*Dichiarazione veridicit  dati

IL SOTTOSCRITTORE DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.P.R. 445 DEL 2000, CHE I DATI RIPORTATI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

Suggerimento per SRL

Sezione per l'inserimento dei titolari effettivi


Autodichiarazione


LA COMUNICAZIONE PER I TRUST

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi


INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

*Data di costituzione

gg/mm/aaaa 

 *Estremi di costituzione

*Stato Provincia

 Scegli tra le opzioni Scegli tra le opzioni Comune

TITOLARI EFFETTIVI

AUTOCERTIFICAZIONE

Sezione specifica per Trust

I DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi



CONFERMA E TORNA A ELENCO TITOLARI

DATI ANAGRAFICI



RESIDENZA



DOMICILIO



REQUISITI/CARATTERISTICHE



Informazioni sul titolare effettivo organizzate in 4 sezioni

I DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

DATI ANAGRAFICI

*Codice fiscale 	*Cognome PISONIA	*Nome DAVID
*Data nascita 	*Sesso Maschile	*Cittadinanza ITALIA (I)
*Stato di nascita ITALIA (I)	*Provincia di nascita PADOVA (PD)	*Comune di nascita CAMPOSAMPIERO

RESIDENZA

*Stato ...	Provincia Scegli tra le opzioni	*Comune ...	Frazione o localita'
*Indirizzo ...	*nr. civico 2	CAP ...	presso o altre indicazioni
email certificata			

SCELTA REQUISITI/CARATTERISTICHE

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

REQUISITI/CARATTERISTICHE

*Requisito/Caratteristica

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD

Menu a tendina con i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo

Nessuna selezione

- PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD
- PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPI
- CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA TCM
- CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA TCE
- ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA' TVC
- TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE TRA
- CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DI CONTROINTERESSATO CTR

Lista requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di una società

ALLEGATI

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

DICHIARANTE ▼	Dati del dichiarante
ALLEGATI ▲  SUGGERIMENTO: Per gli adempimenti selezionati non sono previsti allegati da inoltrare al Registro Imprese.	Blocco all'inserimento di allegati destinati al RI o ad altri enti
IMPORTI ▼	Indicazione degli importi: <ul style="list-style-type: none">• la pratica è esente da bollo• il diritto di segreteria sarà stabilito da decreto del MISE

ESEMPIO SRL/1

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

ALFA srl	
Soci persone fisiche titolari	Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese
A	30%
B	30%
C	40%
I titolari effettivi da comunicare sono: soci A, B e C e il requisito da compilare è TPD (proprietà diretta)	

ESEMPIO SRL/1

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

REQUISITI/CARATTERISTICHE

*Requisito/Caratteristica

i PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD SOCIO A

Requisito/Caratteristica

i PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD SOCIO B

Requisito/Caratteristica

i PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD SOCIO C

Menu a tendina con i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo

ESEMPIO SRL/2

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

BETA srl	
Soci	Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese
A (persona fisica)	30%
B (persona fisica)	30%
Delta spa	40%

Se Delta spa è posseduta all'80% da G, socio persona fisica, anche G è titolare effettivo (indiretto) di Beta srl

I titolari effettivi da comunicare sono: soci A e B con requisito TPD (proprietà diretta) e socio G con requisito TPI (proprietà indiretta)

ESEMPIO SRL/2

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

REQUISITI/CARATTERISTICHE

*Requisito/Caratteristica

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD SOCIO A

REQUISITO/CARATTERISTICA

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPD SOCIO B

REQUISITO/CARATTERISTICA

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE TPI SOCIO G

Menu a tendina con i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo

ESEMPIO SRL/3

Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi

GAMMA srl	
Soci persone fisiche titolari di partecipazioni	Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese
A	20%
B	20%
C	20%
D	15%
E	15%
F	10%

L'esame degli assetti proprietari non evidenzia alcuna titolarità effettiva diretta superiore al 25%.
Non è possibile indicare nessun socio con requisito TPD (proprietà diretta).
Se agli amministratori non risultano titolarità effettive indirette (superiori al 25%) non è possibile compilare con requisito TPI (proprietà indiretta).
E' possibile utilizzare il 'criterio del controllo' (es. un socio gode di poteri contrattuali che gli consentono di esercitare un'influenza dominante sulla società ed è quindi individuato, in tal modo, quale titolare effettivo della stessa).

CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA

TCM

CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA

TCE

ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'

TVC

VARIAZIONE/CONFERMA DEI DATI

I soggetti obbligati devono comunicare, sempre mediante compilazione telematica, le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva, entro **30 giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione

I soggetti obbligati devono comunicare con cadenza annuale la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi:

dalla data della prima comunicazione se non sono intervenute variazioni

dalla data dell'ultima comunicazione di variazione dati del/dei titolare/i effettivo/i

dalla data dell'ultima conferma

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

I DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti dovranno essere pagati per:

Con apposito decreto del MISE di concerto con il MEF sono individuati (e successivamente modificati e aggiornati) le voci e gli importi dei diritti di segreteria che le camere di commercio chiederanno agli utilizzatori del registro

la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni da inviare al registro

l'accesso da parte di soggetti obbligati all'adeguata verifica

l'accesso da parte del pubblico

l'accesso di qualunque persona fisica o giuridica ivi comprese quelle portatrici di interessi diffusi (in merito a trust e istituti giuridici affini)

MANCATA COMUNICAZIONE DATI, SANZIONI

Le Camere di commercio provvedono all'accertamento e contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e **all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa**, ai sensi dell'articolo 2630 c.c., secondo le disposizioni di cui alla legge 689/81



la sanzione amministrativa pecuniaria varia da **103** a **1.032** euro.

Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.



Le Camere di commercio provvedono altresì ai controlli formali sulle comunicazioni, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al D.M. 55/2022

LE SEGNALAZIONI DI DIFFORMITÀ NEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO



- I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di commercio territorialmente competente le eventuali **difformità** tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DLgs. 231/2007
- Le segnalazioni acquisite sono **consultabili** da parte delle **autorità** abilitate all'accesso secondo le modalità indicate nelle **convenzioni** a tal fine dalle stesse sottoscritte con Unioncamere e il gestore del Registro, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti

LE SEGNALAZIONI DI DIFFORMITÀ NEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

La segnalazione di difformità va effettuata con modalità **telematica** presso la sede territorialmente competente della Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell'entità giuridica i cui dati presentano delle incongruenze

L'oggetto della segnalazione di difformità riguarda i seguenti dati:

nome e cognome

luogo e data di nascita

residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza)

cittadinanza

codice fiscale

LE SEGNALAZIONI DI DIFFORMITÀ NEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Per le imprese
dotate di personalità
giuridica:

- entità della partecipazione nei casi previsti all'art. 20, co. 2, DLgs. 231/2007
- modalità di esercizio del controllo nei casi previsti all'art. 20, co. 3, DLgs. 231/2007)
- poteri di rappresentanza nei casi previsti all'art. 20, co. 5, DLgs. 231/2007)

Potrà formare oggetto di segnalazione di difformità anche la situazione in cui il soggetto obbligato, in sede di consultazione del Registro dei titolari effettivi, non trovi nessun dato, poiché ad esempio la società non li ha comunicati nei termini e secondo le modalità previste nel D.M. n. 55/2022.

LE SEGNALAZIONI DI DIFFORMITÀ NEI DATI DEL TITOLARE EFFETTIVO

Non possono formare oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.M. n. 55/2022, le eventuali anomalie riscontrate in occasione dell'adeguata verifica delle imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni non riconosciute, dei consorzi (salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità giuridica) e delle imprese sociali (salvo che assumano la forma di una società o di persona giuridica tenute all'iscrizione)

In tali casi lo strumento a disposizione dei soggetti obbligati rimane quello di valutare se effettuare una **segnalazione di operazione sospetta** ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 231/2007

LE AUTORITÀ CHE HANNO ACCESSO ALLE SEGNALAZIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AUTORITÀ DI VIGILANZA DI SETTORE

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA

GUARDIA DI FINANZA

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO

AUTORITÀ GIUDIZIARIA

AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE

L'ANONIMATO DEL SEGNALANTE


I soggetti autorizzati alla consultazione dei dati dispongono nella loro organizzazione di procedure tali da garantire l'anonimato e la riservatezza del soggetto segnalante che ad ogni livello di utilizzo e diffusione del dato deve essere protetto



A tal fine si renderanno applicabili le disposizioni previste all'art. 38 del DLgs. 231/2007 sulla tutela del segnalante, ivi compresa la sanzione per l'indebita rivelazione del segnalante con la reclusione da 2 a 6 anni

LE CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE DI DIFFORMITÀ

Si tratta di un ulteriore obbligo di **segnalazione** – peraltro espressamente previsto dal DLgs. 231/07 (art. 21, co. 2, lett. e-bis) – posto in capo ai destinatari delle norme antiriciclaggio, chiamati questa volta a valutare la bontà delle risultanze del registro




Non è chiaro, peraltro, quale sia la procedura attivata a seguito della segnalazione: se vi sia un'**istruttoria**, se venga instaurato il **contraddittorio** con il soggetto oggetto della segnalazione e, infine, chi decida sull'eventuale **contrasto**


L'ATTENDIBILITÀ DEL REGISTRO

La consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva è prevista a **supporto** degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DLgs. 231/2007

La consultazione del Registro costituisce lo strumento di principale **riscontro** tra le dichiarazioni rese dal cliente e il dato accertato



La scelta di qualificare la consultazione del registro come mero “**supporto**” ne svilisce in qualche modo la reale utilità



Il livello di **attendibilità** ne risulta – almeno apparentemente – ridotto, o quantomeno rimesso alla **discrezionalità** del soggetto tenuto ad apprezzare gli esiti della consultazione del registro

L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

Ai sensi dell'art. 21, co. 2, DLgs. 231/2007 l'accesso ai dati è consentito alle seguenti autorità:

MEF

Autorità di vigilanza di settore

UIF

DIA

GDF attraverso NSPV

DNA

Autorità giudiziaria

Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale

Soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti dell'adeguata verifica

Pubblico

L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA

L'accesso ha ad oggetto i seguenti dati:

nome

cognome

mese

anno di nascita

paese di residenza

cittadinanza

condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale

I DIRITTI DEI CONTROINTERESSATI

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle presenti nella sezione autonoma del Registro sono accessibili al pubblico a richiesta e senza limitazioni, se non vi sono controinteressati

In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle situazioni, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo:

a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero

qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età

I DIRITTI DEI CONTROINTERESSATI


In presenza di controinteressati la CCIAA trasmette la richiesta di accesso al controinteressato, mediante PEC

Entro 10 giorni dalla ricezione, il controinteressato può trasmettere, a mezzo PEC, una motivata opposizione

La CCIAA valuta caso per caso le circostanze eccezionali (di cui al Decreto antiriciclaggio), rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e l'interesse all'accesso

I DIRITTI DEI CONTROINTERESSATI

L'accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all'esito della valutazione



Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo PEC, entro 20 giorni dalla richiesta di accesso. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto

I SOGGETTI LEGITTIMATI

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei *trust* e degli istituti giuridici affini al *trust* sono resi disponibili su richiesta motivata ai soggetti «legittimati» all'accesso

- Soggetto legittimato: la persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che abbia la necessità di conoscere la titolarità effettiva per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, sempre che abbia evidenza, concreta e documentata, della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale (art. 21, co. 4, lett. d-bis), 1° e 2° periodo del DLgs. 231/2007)
- La CCIAA deve valutare la sussistenza dei presupposti

L'ACCREDITAMENTO

COMUNICAZIONE

CONSULTAZIONE

ACCREDITAMENTO

STRUMENTI

ASSISTENZA

Come accreditarsi per la consultazione

I **soggetti obbligati** devono presentare domanda di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente per accedere ai dati sulla titolarità effettiva. L'accesso delle **autorità competenti** è disciplinato da apposita convenzione con Unioncamere ed il gestore del sistema.

Gli **altri soggetti** che vogliono accedere alle informazioni, anche in caso di presenza di controinteresse all'accesso - quando cioè il Titolare Effettivo si oppone alla pubblicazione del dato in quanto ciò lo esporrebbe ad un rischio sproporzionato - devono presentare motivata richiesta alla Camera di Commercio territorialmente competente.

PRESTO SARA' POSSIBILE ACCREDITARSI



L'ACCREDITAMENTO

La richiesta di accreditamento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è presentata dal soggetto obbligato alla CCIAA territorialmente competente e contiene:

- a. l'appartenenza richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'art. 3 del DLgs. 231/2007
- b. i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica
- c. l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati
- d. la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela

L'ACCREDITAMENTO

La richiesta di accreditamento può essere presentata anche per il tramite di un portale nazionale, messo a disposizione dal sistema camerale, attraverso la compilazione di un form on-line.


- L'avvenuto accreditamento viene comunicato al soggetto obbligato a mezzo PEC e consente l'accesso per 2 anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

L'accREDITAMENTO è gratuito, valido per tutto il territorio nazionale e consentirà la consultazione di titolari effettivi e degli eventuali controinteressati iscritti in tutto il territorio nazionale

Le eventuali modifiche dello *status* di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro 10 giorni

La consultazione sarà soggetta a diritti di segreteria stabiliti con successivo Decreto.

LA CONSULTAZIONE



Come consultare i dati


L'accesso ai dati non riservati di imprese e persone giuridiche private potrà essere effettuato senza accreditamento preventivo, utilizzando gli strumenti di consultazione del **Registro Imprese**.

L'accesso ai dati completi **sulla titolarità effettiva** è riservato ai soggetti obbligati, previo accreditamento, alle autorità, secondo quanto previsto dalla normativa, e ad altri soggetti legittimati da una richiesta motivata e presentata **alla Camera di Commercio** territorialmente competente.

PRESTO SARA' POSSIBILE CONSULTARE I DATI



IL SISTEMA INFORMATICO



la richiesta di accreditamento, le successive comunicazioni (indicazione di soggetti delegati, conferma, modifica o cessazione di status) e le segnalazioni di difformità sono rese dai soggetti obbligati mediante **autodichiarazioni** ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

Il gestore mette a disposizione per tali autodichiarazioni un **adeguato** sistema informatico

il **controllo** delle autodichiarazioni è rimesso alla Camera di commercio territorialmente competente

La CCIAA potrà chiedere **informazioni** utili all'espletamento dei controlli alle autorità di vigilanza di settore, agli organismi di autoregolamentazione nonché alle amministrazioni e agli organismi interessati, anche sulla base di apposite convenzioni

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA

IN QUANTO SOGGETTO DESTINATARIO DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

- Accreditamento al sistema di consultazione
- Segnalazione delle difformità

IN QUANTO CONSULENTE DI IMPRESE/ENTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE AL REGISTRO

- Informativa alla clientela
- Trasmissione delle comunicazioni su delega del cliente

IL FUTURO DEL REGISTRO: LA SENTENZA CGUE DEL 22/11/2022

La Corte di Giustizia (UE) ha »bocciato« la quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843) nella parte in cui consente agli Stati membri di prevedere che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite sul loro territorio siano accessibili «in ogni caso» al pubblico



La CGUE rileva infatti che eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dagli artt. 7 e 8 della Carta devono essere previste dalla legge e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale condivise dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui

IL FUTURO DEL REGISTRO: LA SENTENZA CGUE DEL 22/11/2022



REGISTRO T.E.
LUSSEMBURGO

Chercher sur le site



DÉPÔTS ÉLECTRONIQUES

- Nouveau dépôt
- Demandes à transmettre

SERVICES PROPOSÉS

- Rechercher un dossier RCS
- Commander un extrait
- Commander un certificat de disponibilité de dénomination
- Commander un certificat négatif
- Surveiller une personne
- Statistiques

DÉCISIONS JUDICIAIRES

- Relevé des décisions judiciaires

ABONNEMENTS

- Dépôts des personnes surveillées
- Mes abonnements



THE EUROPEAN BUSINESS REGISTRY ASSOCIATION

- Recherche - European Business Register

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Législation et jurisprudence
- Circulaires
- Formalisme de dépôt
- Tarifs
- ASBL
- Autres informations
- Liste des FIAR

SITES LIÉS

- eCDF
- EBRA
- Portail e-Justice européen - Trouver une entreprise
- Recueil Electronique des Sociétés et Associations
- Guichet.lu

AVERTISSEMENTS

22/11/2022 **Avis au public**

Suite à l'arrêt du 22 novembre 2022 rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne, l'accès en consultation via internet au site du RBE est provisoirement suspendu. Une solution permettant l'accès aux données du RBE par les professionnels tels que définis à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sera prochainement communiquée.

Grazie per l'attenzione!



Annalisa De Vivo